

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA
DIREZIONE GENERALE**

Nota 12 maggio 2003

Prot. 9586/C17

Oggetto: Assemblee d'Istituto — Quesito. — Parere dell'Ufficio Legislativo del MIUR

Con nota prot.2367 del 10 febbraio 2003, quest'Ufficio informava le SS.LL. del parere espresso dalla Direzione Generale per lo Status dello Studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie del MIUR sulla controversia insorta in un istituto di istruzione secondaria di II grado, in relazione alla richiesta degli studenti di considerare le assemblee studentesche fra le attività didattiche curriculari obbligatorie e, in quanto tali, computarle all'interno dei 200 giorni, previsti dall'art. 74 — 3° comma - del DLvo 297/94.

Sulla medesima questione, la predetta Direzione Generale ha acquisito anche il parere dell'Ufficio Legislativo del MIUR.

Alla luce del predetto parere, la Direzione per le politiche giovanili e per le attività motorie, con nota prot. 1911 del 24/4/03, ha comunicato quanto segue:

"Pertanto, qualora la programmazione scolastica non abbia tenuto conto delle giornate da dedicare alle assemblee studentesche e quest'ultime incidano sui 200 giorni effettivi di lezione occorre recuperare i giorni di lezione necessari per il raggiungimento del limite posto dal citato art. 74 del Decreto Legislativo 297/94"

Ad ogni buon fine e per opportuna conoscenza delle SS.LL., qui di seguito, si trascrive integralmente il parere dell'Ufficio legislativo, allo scrivente con la citata nota prot. 1911 del 24/4/03 della Direzione Generale, per le politiche giovanili:

” ” ” *In relazione alla richiesta di parere avanzata con la nota n.° 1399 del 20 marzo u.s. riguardante l’oggetto, si esprime il seguente avviso.*

Gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n.297/94 configurano un vero e proprio diritto facoltativo da parte degli studenti di svolgere periodicamente assemblee d’istituto, con l’osservanza dei limiti previsti dai commi 6 e 8 del citato articolo 13.

L’articolo 74, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297/94 prevede che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.

Ad avviso dello scrivente le due norme sopra citate devono essere applicate in maniera da contemperare da un lato il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea e dall’altro la necessità che alle lezioni sia dedicato un periodo non inferiore a 200 giorni.

Si ritiene quindi che la programmazione scolastica di ciascun istituto debba tenere conto di entrambe le esigenze e che, di conseguenza, ferme restando le giornate utilizzate dagli studenti per le assemblee lo svolgimento delle lezioni non possa essere programmato per un periodo inferiore a 200 giorni. Nel caso che la programmazione delle giornate di lezione non abbia tenuto conto delle assemblee studentesche da effettuare e quindi nella ipotesi che non sia possibile osservare il rispetto di tale limite minimo di 200 giorni di lezione a causa dello svolgimento delle assemblee studentesche si ritiene che debbano comunque essere recuperati i giorni di lezione necessari per il raggiungimento dei prescritti 200 giorni effettivi di lezione.

Firmato:

IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO

Avv. Daniela Salmini ” ” ”

Cordialmente
IL DIRETTORE GENERALE